



Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA DI SASSARI

Determinazione del Responsabile di Settore

Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente

REGISTRO GENERALE N. 723 DEL 27/03/2024

Registro Settoriale N. 196 DEL 27/03/2024

Numero Proposta N.558

OGGETTO :	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ HOTEL MIRAMARE SRL., DINNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA, PROTOCOLLO N. 193/2021. SENTENZA N. 975/2023 FAVOREVOLE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2024 DEL 25.01.2024 A FAVORE DELL'AVV.TO PIETRO CORDA.
------------------	---

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il Decreto Sindacale n. 4 del 09.01.2024, con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Demanio, Informatica, Ambiente ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del D. Lgs. 267/2000;

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi approvati con deliberazione della Giunta comunale n.147 del 19.12.2007, modificata ed integrata con delibera G.C. n.98 del 06.06.2008, esecutive nei modi e nelle forme di legge;

RAVVISATA la propria competenza a provvedere in merito in virtù degli incarichi affidati e richiamati;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 62 del 13.06.2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori relativi all'intervento di messa in sicurezza e riqualificazione urbana della Piazza della Libertà e terrazza panoramica nel Centro Urbano di Santa Teresa Gallura – approvazione che comporta, a norma dell'art. 12 T.U. n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera - per l'attuazione del quale fu apposto il vincolo preordinato all'esproprio con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 16.09.2014;

VISTO il decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'espropriazione e determinazione provvisoria della indennità n° 2/2017, protocollo 23639 del 29 dicembre 2017, emesso ai sensi dell'articolo 22bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 e successive modificazioni, con il quale fu disposta l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione degli immobili interessati dall'intervento di cui sopra, in favore del Comune di Santa Teresa Gallura quale promotore dell'espropriazione;

RICHIAMATO il Decreto di Esproprio n.01/2021 prot. n. 208/2021, in data 07.01.2021, notificato in data 12.01.2021 nelle forme degli atti processuali civili alla ditta proprietaria degli immobili sopra indicati, Società Hotel Miramare srl. con sede in Modena in via Corassori n.70 e, pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 4 del 14.01.2021;

PRESO ATTO del ricorso nati al Tribunale Amministrativo per la Sardegna (T.A.R.), notificato a mezzo PEC in data 08.03.2021 e registrato al prot. generale al n° 3803/2021 promosso dalla società HOTEL MIRAMARE Srl (P.IVA 01183890910) con sede legale e Modena (MO) Via Corassori n.70 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. Giovanni Pelloni, rappresentata e difesa dagli avv.ti Costanzo Frattin (C.F. FRTCTN49A30F257Y) e Umberto L'Astorina (C.F. LSTMR55M01F257N) del Foro di Modena contro il Comune di Santa Teresa Gallura in persona del Sindaco in carica per l'annullamento del decreto di esproprio n. 1/2021 prot.n. 208/2021 del 07.01.2021 titolato "Interventi per la messa in sicurezza e valorizzazione della piazza Libertà e terrazza panoramica nel centro urbano di Santa Teresa Gallura", con il quale veniva decretato di espropriare l'immobile di proprietà della ricorrente, risultante nell'elenco del Piano Particellare di esproprio allegato al decreto stesso e così identificato nell'immobile di Categ.D/2 censito in Catasto al foglio 2 mappale 555, di ogni atto ad esso conseguente e successivo, ivi compresi gli eventuali atti o fatti di trascrizioni ed annotazioni nei libri fondiari, per la dichiarazione di sopravvenuta inefficacia del decreto di occupazione d'urgenza n.02 del 27.12.2017 e per la condanna del Comune alla restituzione dell'immobile, previa rimessione in pristino, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 49 in data 19/05/2021, con la quale si autorizza il Sindaco alla costituzione in giudizio dell'ente per la difesa dinanzi al Tar Sardegna, del ricorso promosso dalla società HOTEL MIRAMARE srl (P.IVA 01183890910) con sede legale e Modena (MO) Via Corassori n.70, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. Giovanni Pelloni, rappresentata e difesa dagli avvocati Costanzo Frattin (C.F. FRTCTN49A30F257Y) e Umberto L'Astorina (C.F. LSTMR55M01F257N) del Foro di Modena, contro il Comune di Santa Teresa Gallura in persona del Sindaco in carica per l'annullamento del decreto di esproprio n. 1/2021 prot.n. 208/2021 del 07.01.2021 titolato "Interventi per la messa in sicurezza e valorizzazione della piazza Libertà e terrazza panoramica nel centro urbano di Santa Teresa Gallura", con il quale veniva decretato di espropriare l'immobile di proprietà della ricorrente, risultante nell'elenco del Piano Particellare di esproprio allegato al decreto stesso e così identificato nell'immobile di Categ. D/2 censito in Catasto al foglio 2 mappale 555 e di ogni atto ad esso conseguente e successivo, ivi compresi gli eventuali atti o fatti di trascrizioni ed annotazioni nei libri fondiari;

ATTESO che con la stessa deliberazione di G.C. n. 49 del 19/05/2021, sopra richiamata, si provvedeva a nominare quale difensore nel giudizio in oggetto l'avv.to Pietro CORDA con studio legale a Sassari in viale Umberto I° n.106, (C.F. CRDPTR41B28I452D), conferendogli ampio mandato ai fini della rappresentanza e difesa delle ragioni e diritti dell'ente, dando atto che il Sindaco provvederà a sottoscrivere "mandato ad litem" in favore di detto legale che

dovrà costituirsi nei termini di legge, demandando al responsabile del Settore OO.PP., Demanio, Patrimonio, Ambiente e Informatica, l'affidamento dell'incarico legale a professionista esterno, ed assunzione del relativo impegno di spesa;

VISTA la propria e precedente determinazione n. 329/1101 del 15.06.2021, con la quale si stabiliva di affidare, ai sensi dell'art. 17, comma 1-lettera d) del D.Lgs. n.50/2017 (Nuovo Codice Contratti Pubblici), coordinato con D.Lgs. n.56/2017 (correttivo appalti) , l'incarico professionale per rappresentare, tutelare e difendere le ragioni del Comune di Santa Teresa Gallura, all'Avv. Pietro CORDA, con studio legale in Sassari in Corso Umberto I° n.106, per l'attività professionale relativa alla costituzione in giudizio dell'ente per la difesa dinanzi al Tar Sardegna, del ricorso promosso dalla società HOTEL MIRAMARE srl (P.IVA 01183890910) con sede legale e Modena (MO) Via Corassori n.70, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. Giovanni Pelloni, contro il Comune di Santa Teresa Gallura in persona del Sindaco in carica per l'annullamento del decreto di esproprio n. 1/2021 prot.n. 208/2021 del 07.01.2021, dal quale si evince un complessivo importo di € 29.182,40 , di cui € 20.000,00 per onorari, oltre ad € 3.000,00 per spese generali,€ 920,00 per CPA al 4% ed € 5.262,40 per Iva al 22% ;

ATTESO che con la stessa determinazione n. 329/1101 del 16.06.2021, sopra richiamata, si stabiliva di liquidare e pagare all'Avv. Pietro CORDA, con studio legale in Sassari in Corso Umberto I° n.106, la complessiva somma di € 29.182,40 , di cui € 20.000,00 per onorari, oltre ad € 3.000,00 per spese generali,€ 920,00 per CPA al 4% ed € 5.262,40 per Iva al 22%, a presentazione di regolare fattura;

VISTA la determinazione n.176/675 del 26/03/2024 con la quale si stabilisce di sub impegnare la spesa al nuovo capitolo avente la giusta copertura finanziaria;

VISTA la Fattura elettronica n° 3/2024 del 25.01.2024, registrata al protocollo dell'ente in data 16.01.2024 al n. 1582, dell'importo di € 14.591,20 di cui € 10.000,00 per acconto onorari ed € 1.500,00 per spese, € 460,00 per CPA al 4% ed € 2.631,20 per IVA al 22% , emessa dall'Avv. Pietro CORDA, con studio legale in Sassari in Viale Umberto I° n. 106/G, **IBAN IT32C0306917237018963940148**, per SALDO parcella relativa alla rappresentanza e difesa del Comune, per l'opposizione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (T.A.R.), in merito al ricorso n. 193/2021 presentato dalla società Hotel Miramare Srl., contro il Comune di Santa Teresa Gallura di cui sopra è cenno, avente esito favorevole con sentenza n. 975/2023;

VISTO l'art. 1, comma 629, della legge 190/2014(Legge Finanziaria 2015) con la quale si dispone che le fatture emesse dal 1° Gennaio 2015, per cessione di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti della P.A. sono assoggettate allo "Split Payment", per cui al creditore viene liquidata la fattura al netto dell'IVA, per cui l'imposta trattenuta viene versata direttamente all'Erario dall'Ente liquidatore nei modi e nei tempi che dovrà stabilire un D.M.;

DATO ATTO che la predetta norma non si applica alle fatture che rientrano nel regime del reverse charge e le prestazioni soggette a ritenuta d'acconto;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, la Fattura elettronica n° 3/2024 del 25.01.2024, registrata al protocollo dell'ente in data 16.01.2024 al n. 1582, dell'importo di € 14.591,20 di cui € 10.000,00 per acconto onorari ed € 1.500,00 per spese, € 460,00 per CPA al 4% ed € 2.631,20 per IVA al 22% , emessa dall'Avv. Pietro CORDA, con studio legale in Sassari in Viale Umberto I° n. 106/G, per SALDO parcella relativa alla rappresentanza e difesa del Comune, per l'opposizione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (T.A.R.), in merito al ricorso n. 193/2021 presentato dalla società Hotel Miramare Srl., contro il Comune di Santa Teresa Gallura di cui sopra è cenno, avente esito favorevole con sentenza n. 975/2023;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva, di € 14.591,20, di cui € 10.000,00 per saldo onorari ed € 1.500,00 per spese, € 460,00 per CPA al 4% ed € 2.631,20 per IVA al 22%, si farà fronte con fondi di cui al capitolo 01.05.2.02.01835169107 (PAGAMENTO ESPROPRIO AREA EX ESIT - FINANZIATO MUTUO Cap. E 60300.01.00307021103), all'impegno n. 1085856/2022, giusto sottoimpegno n. 454/2024 del 20.03.2024

Il Responsabile
FABIANO SALVATORE MUTZU MARTIS /
ArubaPEC S.p.A.